

COMUNE DI GRAGNANO
Provincia Di Napoli
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 11 del 29-07-2014

**OGGETTO: TRIBUTO TASSA RIFIUTI (T.A.R.I.)- APPROVAZIONE
REGOLAMENTO, TARIFFE E COPERTURA 2014.**

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno VENTINOVE del mese di LUGLIO nella sala delle adunanze della Sede Comunale, previa convocazione notificata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

All'appello eseguito alle ore 18,43 sono presenti ed assenti i Signori:

CONSIGLIERI	Pr.	Ass.	CONSIGLIERI	Pr.	Ass.
CIMMINO Paolo- Sindaco	X		D'AURIA Veronica	X	
D'ARCO Antonio	X		CAVALIERE Pietro	X	
SORRENTINO Giovanni	X		D'APUZZO Mario	X	
PEPE Giulio	X		D'AURIA Aniello	X	
MASCOLO Patrizio	X		ATTANASIO Roberto		X
CASSESE Enrico	X		SOMMA Silvana	X	
VERDOLIVA Giovanni	X		ABAGNALE Rosina	X	
ELEFANTE Sara	X		IMPERIALE Nicola	X	
DI MAIO Filomena	X				

Presenti n. 16

Assenti n. 1

Presiede l'adunanza Giovanni Sorrentino, nella qualità di Presidente.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Ortensia Castaldo, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

**Firma autografa su originale
(conservato presso il Comune)**

Si dà atto che partecipano alla seduta di Consiglio Comunale gli Assessori: Alberto Vitale, Enza Perna, Claudia Sicignano, Francescopaolo De Rosa, Antonio Di Martino.

Il Presidente inizia la trattazione del 6° punto all'o.d.g. **“TRIBUTO TASSA RIFIUTI (T.A.R.I.)- APPROVAZIONE REGOLAMENTO, TARIFFE E COPERTURA 2014”**;

Concede la parola all'Assessore Perna la quale illustra la proposta di regolamento approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 14-07-2014 e sottoposta all'esame dei Consiglieri Comunali;

Concede la parola al Consigliere Comunale D'Auria Aniello, il cui intervento, redatto con la tecnica della stenografia computerizzata, è riportato in allegato e forma parte integrante e sostanziale del presente atto. Il predetto consigliere D'Auria chiede al Presidente di sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale n. 3 emendamenti aggiuntivi al predetto Regolamento TARI come rappresentato nella conferenza dei Capigruppo.

Il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale l'emendamento n. 1 nel testo che di seguito si riporta :

Alla lettera c) dell'art. 20 le parole “del 30% “ vengono sostituite dalle seguenti “ del 50%”.

La votazione per alzata di mano dà il seguente esito:

presenti 16

votanti 13

voti favorevoli 13 – astenuti 3 (Somma Silvana – Abagnale Rosina –Imperiale Nicola);

Il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale l'emendamento n. 2 nel testo che di seguito si riporta :

Alla lettera d) dell'art. 20 l'ultimo periodo viene sostituito dal seguente “ per le abitazioni comprese tra mq. 70 e mq 100 la riduzione è del 30% mentre per le abitazioni superiori a mq. 100 la riduzione è del 20%”.

La votazione per alzata di mano dà il seguente esito:

presenti 16

votanti 13

voti favorevoli 13 – astenuti 3 (Somma Silvana – Abagnale Rosina –Imperiale Nicola);

Il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale l'emendamento n. 3 nel testo che di seguito si riporta :

Al comma 3 dell'art. 20 al terzo rigo dopo la parola “ successivo “ viene aggiunto il seguente periodo “ il termine per la presentazione dell'ISEE per applicare le agevolazioni di cui al punto e) entro il 30/5”.

La votazione per alzata di mano dà il seguente esito:

presenti n. 16

votanti n. 13

voti favorevoli 13 – astenuti 3 (Somma Silvana – Abagnale Rosina –Imperiale Nicola);

Infine sottopone a votazione il testo del regolamento quale risultante dagli emendamenti approvati in precedenza;

**Firma autografa su originale
(conservato presso il Comune)**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alle attribuzioni dell'organo consiliare in materia di potestà tributaria e di fiscalità attiva;

Visto l'articolo 42 c. 2 lett. c) del D.Lgs. 267/2000 e ritenuto la propria competenza a provvedere sull'oggetto;

Visto il comma 639 dell'articolo 1 della Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), che istituisce l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), con decorrenza dal 01/01/2014, composta da Imposta municipale propria (I.M.U.), Tributo sui servizi indivisibili (T.A.S.I.) e Tassa sui rifiuti (T.A.R.I.);

Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate, da esercitarsi con i poteri dell'organo consiliare;

Vista la bozza di regolamento comunale del tributo sui Servizi Indivisibili (T.A.R.I.) approvata con deliberazione di G.C. n. 10 del 14-07-2014 e la proposta di deliberazione;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza dell'art. 239, comma 1, lettera b; numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri prescritti dall'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, qui inseriti a costituire parte integrante del presente deliberato, e dato atto che sono tutti favorevoli;

Visto l'articolo 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la sussistenza di giusti motivi d'urgenza, stante la necessità di provvedere agli adempimenti conseguenti all'approvazione del citato regolamento;

Con votazione palese che dà il seguente risultato:

- a) presenti n. 16
- b) favorevoli n. 13
- c) astenuti n. 3: (Somma Silvana, Imperiale Nicola, Abagnale Rosina.)

DELIBERA

di approvare il Regolamento (TARI), Tariffe e copertura 2014" composto da n. 28 articoli quale risultante dagli emendamenti n. 1 – 2 e 3 che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, nel testo riformulato che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

di approvare il Piano finanziario per l'anno 2014 redatto dal competente Ufficio comunale ovvero **la Tabella A)** riportata nel presente dispositivo, con la quale vengono individuati i costi ed i ricavi inerenti il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti da coprire con i proventi del tributo e dal quale si evince che la percentuale di copertura dei costi derivante dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti.

**Firma autografa su originale
(conservato presso il Comune)**

di approvare per l'anno 2014 le tariffe in relazione alla TARI, con efficacia dal 1° gennaio 2014 di cui **all'allegato B) della deliberazione di giunta comunale n. 10 del 14/07/2014** allegata come parte integrante e sostanziale del presente atto.

di confermare tutto quanto disposto nell'atto deliberativo di Giunta Comunale n. 10 del 14-07-2014 ad oggetto: **“Tributo Tassa Rifiuti (T.A.S.I) – Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale di approvazione Regolamento, tariffe e copertura 2014”**, che si allega.

Successivamente il Presidente mette in votazione l'immediata esecutività del presente provvedimento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione palese che dà il seguente risultato:

presenti n. 16

favorevoli n. 13

astenuti n. 3: (Somma Silvana, Imperiale Nicola, Abagnale Rosina.)

DELIBERA

di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

**Firma autografa su originale
(conservato presso il Comune)**



COMUNE DI GRAGNANO

(PROV. DI NAPOLI)

DIREZIONE SETTORE FINANZIARIO

All'Assessore al Bilancio

SEDE

**Oggetto: TRIBUTO TASSA RIFIUTI (T.A.R.I.)- APPROVAZIONE
REGOLAMENTO, TARIFFE E COPERTURA 2014**

RICHIAMATO l'art. 54 d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*.

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*.

VISTO l'art. 1, comma 639, L. 27 dicembre 2013 n. 147, il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa Rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. n. 147/2013 (commi 641–666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata o TARSU, introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124.

**Firma autografa su originale
(conservato presso il Comune)**

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES semplificata;
 - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, utilizzati nel 2013 per la conferma della TARSU.

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune determina la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683, L. n. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

**Firma autografa su originale
(conservato presso il Comune)**

CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni organizzative e gestionali del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe.

CONSIDERATO che le modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 2014 non comportano una sostanziale modifica della disciplina della TARSU, ovvero, della TARES semplificata, introdotta nel 2013 e recepita con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 332 del 18/11/2013 ad oggetto “Prelievo fiscale ai fini della copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani – Conferma per l’esercizio 2013 del sistema di prelievo (TARSU) “ e Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 334 del 18/11/2013 ad oggetto “Conferma tariffe TARSU 2013 e già in essere per l’anno 2012 - Determinazioni costo del Servizio RSU”

VISTO in particolare il comma 652, siccome modificato dall'art. 2, comma 1, del D.L. n. 16/2014 (conv. in Legge n. 68/2014) che dispone testualmente quanto segue: *“Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al d.P.R. n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.”;*

CONSIDERATO che, con riferimento alla TA.RI., la disciplina sopra richiamata delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo di fatto analogo alla “TARES SEMPLIFICATA” o, meglio, alla “TARSU”, introdotta a fine 2013 con l’art. 5 del D.L. n. 102/2013 (convertito in Legge n. 124/2014), opzione attuata da questo Comune;

CONSIDERATO che, sulla base della disposizione dettata dall’art. 1, comma 652, L. n. 147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio *chi inquina paga*, in alternativa ai criteri del D.P.R. n. 158/1999, che non costituisce quindi più l’unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. n. 158/1999.

TENUTO CONTO peraltro che, già ai sensi del comma 9 dell’art. 14 D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni in L. n. 214/2011, le tariffe della TARES 2013 semplificata o TARSU avrebbero dovuto essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l’individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non avrebbe dovuto necessa-

**Firma autografa su originale
(conservato presso il Comune)**

riamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma avrebbe potuto essere basata su criteri presuntivi.

CONSIDERATO pertanto che l'art. 1, comma 652, L. n. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente ai criteri del D.P.R. n. 18/1999, attribuendo ai Comuni la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli previsti dallo stesso decreto.

CONSIDERATO quindi la conformità alla normativa in materia le tariffe approvate ai fini TARSU nel 2013, con la Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 332 del 18/11/2013 ad oggetto "Prelievo fiscale ai fini della copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani – Conferma per l'esercizio 2013 del sistema di prelievo (TARSU) " e Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 334 del 18/11/2013 ad oggetto "Conferma tariffe TARSU 2013 e già in essere per l'anno 2012 - Determinazioni costo del Servizio RSU", **in applicazione dei criteri previsti dal Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124, che in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, consentiva ai Comuni di stabilire di continuare ad applicare il medesimo tributo o la medesima tariffa relativi alla gestione dei rifiuti urbani utilizzati nel 2012.**

CONSIDERATO, pertanto, che con la Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 332 del 18/11/2013 ad oggetto "Prelievo fiscale ai fini della copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani – Conferma per l'esercizio 2013 del sistema di prelievo (TARSU)" e Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 334 del 18/11/2013 ad oggetto "Conferma tariffe TARSU 2013 e già in essere per l'anno 2012 - Determinazioni costo del Servizio RSU" **si è stabilito di applicare quanto previsto al comma 4-quarter, articolo 5, del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124, che prevede per l'anno 2013 di continuare ad applicare il regime di prelievo in vigore per l'anno 2012 (TARSU) al fine della determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e delle relative tariffe, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e di stabilire, pertanto, per l'anno 2013 di continuare ad applicare il regime di prelievo in vigore nell'anno 2012 e precisamente la TARSU – Tassa Rifiuti Solidi Urbani - al fine della copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.**

RILEVATO CHE, IN DEFINITIVA , in base alle predette disposizioni:

- ✓ la TA.RI. sostituisce *in toto* il prelievo tributario sui rifiuti vigente fino al 31 Dicembre 2013 (TARSU/TARES/TIA);
- ✓ il presupposto della TA.RI. è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- ✓ per l'applicazione della TA.RI. si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi tributari sui rifiuti;
- ✓ le tariffe della TA.RI. sono determinate sulla base del piano finanziario di copertura in modo da garantire l'integrale finanziamento dei costi del servizio di igiene urbana con i correlativi ricavi;

Firma autografa su originale
(conservato presso il Comune)

- ✓ per gli anni 2014 e 2015, nelle more della revisione complessiva del sistema impositivo sui rifiuti, si può sostanzialmente continuare ad applicare il regime prevalente, optando per la cosiddetta “TARIFFA TARI MONOMIA”;

RITENUTO, in virtù delle sopra esposte premesse ed ai sensi dell’art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, di confermare nella disciplina della TA.RI. 2014, i criteri adottati per il regime di prelievo vigente per l’annualità precedente, al fine di rendere omogenee e continuative le modalità applicative del nuovo tributo secondo la “tariffazione monomia”, rinviando l’applicazione della “tariffazione binomia” al momento in cui vi sarà maggiore chiarezza normativa, giurisprudenziale ed interpretativa in materia di prelievo tributario sui rifiuti;

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, e alla definitiva abrogazione operata dall’art. 1, comma 704, della TARES prevista dall’art.14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, di approvare il prospetto delle categorie e delle tariffe per l’anno 2014 di cui all’allegato A).

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 662 – 665, L. n. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata al 100%.

PRECISATO CHE per tutti gli aspetti relativi alle modalità di esecuzione del servizio di igiene urbana che rilevano ai fini dell’applicazione della TA.RI. e rispetto alla assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani nel regolamento TA.RI. si fa espresso rinvio *ratione materiae* alla Deliberazione di approvazione del Regolamento del Servizio di Igiene Urbana del Comune di Gragnano ed alle vigenti disposizioni normative in materia;

RILEVATO CHE l’Ente non versa in stato di dissesto e non presenta condizioni di deficitarietà strutturale e che le previsioni di entrata e di spesa stanziata nel progetto di bilancio 2014, consentono l’integrale copertura dei costi con i ricavi, anche in presenza di una conferma per l’anno in corso dell’assetto tariffario 2013 e di una sostanziale rimodulazione delle tariffe 2014;

DATO ATTO CHE la Giunta Comunale con deliberazione n. 10 del 14/07/2014 ha provveduto a proporre al consiglio comunale:

1. DI APPROVARE, stante la sua competenza esclusiva in materia di regolamentazione tributaria, l’allegato schema di “*REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, NELL’AMBITO DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), DEL TRIBUTO COMUNALE TASSA RIFIUTI (TARI)*”, composto da n.28 (ventotto) articoli;

Firma autografa su originale
(conservato presso il Comune)

2. Di approvare il Piano finanziario per l'anno 2014 redatto dal competente Ufficio comunale ovvero **la Tabella A)** riportata nel presente dispositivo, con la quale vengono individuati i costi ed i ricavi inerenti il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti da coprire con i proventi del tributo e dal quale si evince che la percentuale di copertura dei costi derivante dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti;
3. Di **APPROVARE**, stante la sua competenza esclusiva in materia di definizione delle tariffe d'imposta, per l'anno 2014 le tariffe in relazione alla TARI, con efficacia dal 1° gennaio 2014 di cui **all'allegato B) della deliberazione di giunta comunale n. 10 del 14/07/2014** allegata come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CHE, pertanto, il regolamento e le aliquote posteriormente alla loro approvazione consiliare acquisiranno vigenza ex lege dal 01/01/2014;

RITENUTO DI demandare al Responsabile del Settore FINANZIARIO, tutti gli adempimenti discendenti dalla approvazione consiliare del presente provvedimento;

VISTO il parere di regolarità tecnico-contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole dei revisori dei conti rilasciato con nota prot. 14988 del 16/7/2014 ai sensi dell'art. 239, comma 1 lettera B – punto 7 del TUEL

VISTI: il D.Lgs. n. 267/2000; la normativa in materia di finanza e tributi locali; il vigente Statuto comunale; i vigenti regolamenti comunali;

La parte istruttoria, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Responsabile del Settore Finanziario sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive:

IL Responsabile del Settore Finanziario

Dr. Antonio Verdoliva



COMUNE DI GRAGNANO

(PROV. DI NAPOLI)
DIREZIONE SETTORE FINANZIARIO

AL CONSIGLIO COMUNALE

SEDE

TUTTO CIO' PREMESSO, PRESO ATTO DI QUANTO INNANZI PRECEDE, L'ASSESSORE AL RAMO, SULLA BASE DI QUANTO DELIBERATO DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 10 DEL 14/07/2014, IL CUI ATTO SI ALLEGA E CHE FORMA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI:

PROPONE

1. DI APPROVARE , stante la sua competenza esclusiva in materia di regolamentazione tributaria, IL *“REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, NELL'AMBITO DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), DEL TRIBUTO COMUNALE TASSA RIFIUTI (TARI)”*, composto da n.28 (ventotto) articoli;
2. Di approvare il Piano finanziario per l'anno 2014 redatto dal competente Ufficio comunale ovvero **la Tabella A) della deliberazione di giunta comunale n. 10 del 14/07/2014** allegata nel presente dispositivo, con la quale vengono individuati i costi ed i ricavi inerenti il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti da coprire con i proventi del tributo e dal quale si evince che la percentuale di copertura dei costi derivante dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti
3. Di APPROVARE, stante la sua competenza esclusiva in materia di definizione delle tariffe d'imposta, per l'anno 2014 le tariffe in relazione alla TARI , con efficacia dal 1° gennaio 2014 di cui **all'allegato B) della deliberazione di giunta comunale n. 10 del 14/07/2014** allegata come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. Di dare atto che, per la determinazione della TA.RI. 2014, è stato opzionato il metodo di *“TARIFFAZIONE MONOMIA”* di cui all'art.1, comma 652, della Legge n. 147/2013, continuando ad applicare i medesimi criteri di determinazione del tributo e delle tariffe relativi alla gestione dei rifiuti urbani utilizzati nel 2013, al fine di non creare uno disequilibrio del piano tariffario ed un aumento del carico tributario per alcune categorie di contribuenti.
5. Per l'anno 2014 si stabilisce che per l'anno 2014 i ricavi inerenti il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sono stati determinati in base alle previsioni del Dirigente competente indicate nel progetto del Bilancio di Previ-

**Firma autografa su originale
(conservato presso il Comune)**

- sione 2014, determinati in base alle previsioni del Dirigente competente indicate nel progetto del Bilancio di Previsione 2014 e riportati nella tabella "A" sopra richiamata, i quali rapportati con i costi del servizio RSU definiscono una percentuale di copertura dei costi derivante dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti pari al 100%.
6. dato atto che per l'anno 2014 si è verificato un aumento dei costi inerenti il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani come da descrizione del piano finanziario e che è necessario adeguare le tariffe solo allo scopo di compensare il mancato introito derivante per l'anno 2014 dalla non applicabilità dell'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza (ex addizionale ECA).
 7. dato atto che l'adeguamento tariffario del 10% non comporterà di fatto un esborso effettivo per la platea contributiva in quanto viene compensato dalla non applicazione dell'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza (ex addizionale ECA) ma si rende necessario al fine della copertura integrale dei costi derivante dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti per l'anno 2014;
 8. che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, compresi anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 ad esclusione di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori.
 9. di dare atto che sull'importo della TARI si applica, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 d.lgs. n. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666, L. n. 147/2013;
 10. per l'anno 2014, in attuazione di quanto già stabilito con la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 113 del 19-05-2014 ad oggetto "Definizione delle rate della TARI in acconto 2014", le rate per la tari sono : 30 GIUGNO 2014- 30 AGOSTO 2014- 30 OTTOBRE 2014, 30 DICEMBRE 2014(saldo);
 11. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
 12. di procedere, mediante emissione di ulteriori appositi avvisi di pagamento bonari da parte del Soggetto Gestore Publiservizi Spa, alla riscossione del saldo TARI 2014 dovuto dai contribuenti quale risultato ottenuto per differenza tra l'importo effettivo della Tassa annualmente dovuta in base alla nuova disciplina regolamentare ed alle tariffe approvate dal Comune e l'importo già addebitato a titolo di acconto 2014;
 13. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

L'ASSESSORE AL RAMO

dr.ssa Enza Perna

**Firma autografa su originale
(conservato presso il Comune)**

		anno 2014
Cod. Cat.	Descrizione	TARIFFA
1	ABITAZIONE PRINCIPALE- utenze domestiche	4,037
29	ALBERGHI, PENSIONI E AZIENDE AGRITURISTICHE	4,4
13	ALTRE ATTIVITA' ARTIGIANALI	9,13
27	AREA RIMESSAGGIO E PARCHEGGI	1,672
35	AUTOCARROZZERIE	9,262
22	AUTOFFICINE, ELETTRAUTI E GOMMISTI	9,218
26	AUTOLAVAGGI, CIRCOLI RICREATIVI	4,037
25	AUTOSALONI	2,684
41	BANCHE	12,606
16	BAR E RISTORANTI	14,652
6	CARTOLERIE E RILEGATORIE	5,456
23	CASEIFICI, CANTINE VINICOLE	9,152
4	COMMERCIO NON ALIMENTARE	5,236
9	CONFEZIONI, ABBIGLIAMENTO	12,595
33	CORNICIAI	12,485
15	DENTISTI	8,074
30	DISTRIBUTORI CARBURANTI	4,103
18	FALEGNAMI, SARTE, BARBIERI	7,513
7	FIORAI	19,547
3	MEDICI E LABORATORI ANALISI	5,962
34	LAVANDERIE E TINTORIE	10,516
10	MAGAZZINI, DEPOSITI	4,345
21	OREFICERIA	5,324
36	ORTOFRUTTA	22,946
38	OSPEDALE, CASE DI CURA E POLIAMBULATORI	5,962
24	PALESTRE	5,324
32	PANIFICI	6,523
8	PASTIFICI E CARPENTERIA METALLICA	7,513
17	PIZZERIE E TAVOLE CALDE	14,652
28	PRIGIONI E RIFORMATORI	5,819
20	PRODOTTI ITTICI	17,501
19	PRODUZIONE GENERI ALIMENTARI	5,456
14	SCUOLE	0,528
39	SERRE (Attività di coltivazione)	0,462
40	SERRE (Attività di commercializzazione)	0,66

Firma autografa su originale
(conservato presso il Comune)

31	STUDI FOTOGRAFICI	6,787
12	SUPERMERCATI	11,737
11	TIPOGRAFIE	9,196
2	UFFICI ASSICURAZIONI E STUDI PROFESSIONALI	5,962
37	VENDITA ED ESPOSIZIONE ARREDAMENTI	3,212
5	VENDITA GENERI ALIMENTARI	11,737

**Firma autografa su originale
(conservato presso il Comune)**

COMUNE DI GRAGNANO

Provincia di Napoli
DIREZIONE SETTORE FINANZIARIO

**All'Assessore al Bilancio
SEDE**

OGGETTO: TRIBUTO TASSA RIFIUTI (T.A.R.I.)- APPROVAZIONE REGOLAMENTO, TARIFFE E COPERTURA 2014

RELAZIONE ISTRUTTORIA

RICHIAMATO l'art. 54 d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione».

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».

VISTO l'art. 1, comma 639, L. 27 dicembre 2013 n. 147, il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa Rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. n. 147/2013 (commi 641-666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata o TARSU, introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124.

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651-652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES semplificata;

**Firma autografa su originale
(conservato presso il Comune)**

b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, utilizzati nel 2013 per la conferma della TARSU.

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune determina la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683, L. n. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni organizzative e gestionali del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe.

CONSIDERATO che le modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 2014 non comportano una sostanziale modifica della disciplina della TARSU, ovvero, della TARES semplificata, introdotta nel 2013 e recepite con Deliberazione della Commissione Straordinaria n.332 del 18/11/2013 ad oggetto "Prelievo fiscale ai fini della copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani – Conferma per l'esercizio 2013 del sistema di prelievo (TARSU)" e Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 334 del 18/11/2013 ad oggetto "Conferma tariffe TARSU 2013 e già in essere per l'anno 2012 - Determinazioni costo del Servizio RSU"

VISTO in particolare il comma 652, siccome modificato dall'art. 2, comma 1, del D.L. n. 16/2014 (conv. in Legge n. 68/2014) che dispone testualmente quanto segue: "Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione del-

**Firma autografa su originale
(conservato presso il Comune)**

le tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al d.P.R. n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.”;

CONSIDERATO che, con riferimento alla TA.RI., la disciplina sopra richiamata delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo di fatto analogo alla “TARES SEMPLIFICATA” o, meglio, alla “TARSU”, introdotta a fine 2013 con l'art. 5 del D.L. n. 102/2013 (convertito in Legge n.124/2014), opzione attuata da questo Comune;

CONSIDERATO che, sulla base della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652, L. n. 147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio chi inquina paga, in alternativa ai criteri del D.P.R. n. 158/1999, che non costituisce quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. n. 158/1999.

TENUTO CONTO peraltro che, già ai sensi del comma 9 dell'art. 14 D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni in L. n. 214/2011, le tariffe della TARES 2013 semplificata o TARSU avrebbero dovuto essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non avrebbe dovuto necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma avrebbe potuto essere basata su criteri presuntivi.

CONSIDERATO pertanto che l'art. 1, comma 652, L. n. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente ai criteri del D.P.R. n. 18/1999, attribuendo ai Comuni la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli previsti dallo stesso decreto.

CONSIDERATO quindi la conformità alla normativa in materia le tariffe approvate ai fini TARSU nel 2013, con la Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 332 del 18/11/2013 ad oggetto “Prelievo fiscale ai fini della copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani – Conferma per l'esercizio 2013 del sistema di prelievo (TARSU) “ e Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 334 del 18/11/2013 ad oggetto “Conferma tariffe TARSU 2013 e già in essere per l'anno 2012 - Determinazioni costo del Servizio RSU”, in applicazione dei criteri previsti dal Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124, che in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, consentiva ai Comuni di stabilire di continuare ad applicare il medesimo tributo o la medesima tariffa relativi alla gestione dei rifiuti urbani utilizzati nel 2012.

CONSIDERATO, pertanto, che con la Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 332 del 18/11/2013 ad oggetto “Prelievo fiscale ai fini della copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani – Conferma per l'esercizio 2013 del sistema di prelievo (TARSU) “ e Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 334 del 18/11/2013 ad oggetto “Conferma tariffe TARSU 2013 e già in essere per l'anno 2012 - Determinazioni costo del Servizio RSU” si è stabilito di applicare quanto previsto al comma 4-quarter, articolo 5, del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124, che prevede per l'anno 2013 di continuare ad applicare il regime di prelievo in vigore per l'anno 2012 (TARSU) al fine della determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e delle relative tariffe, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e di

**Firma autografa su originale
(conservato presso il Comune)**

stabilire, pertanto, per l'anno 2013 di continuare ad applicare il regime di prelievo in vigore nell'anno 2012 e precisamente la TARSU – Tassa Rifiuti Solidi Urbani - al fine della copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.

RILEVATO CHE, IN DEFINITIVA, in base alle predette disposizioni:

- la TA.RI. sostituisce in toto il prelievo tributario sui rifiuti vigente fino al 31 Dicembre 2013 (TARSU/TARES/TIA);
- il presupposto della TA.RI. è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- per l'applicazione della TA.RI. si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi tributari sui rifiuti;
- le tariffe della TA.RI. sono determinate sulla base del piano finanziario di copertura in modo da garantire l'integrale finanziamento dei costi del servizio di igiene urbana con i correlativi ricavi;
- per gli anni 2014 e 2015, nelle more della revisione complessiva del sistema impositivo sui rifiuti, si può sostanzialmente continuare ad applicare il regime previgente, optando per la cosiddetta "TARIFFA TARI MONOMIA";

RITENUTO, in virtù delle sopra esposte premesse ed ai sensi dell'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, di confermare nella disciplina della TA.RI. 2014, i criteri adottati per il regime di prelievo vigente per l'annualità precedente, al fine di rendere omogenee e continuative le modalità applicative del nuovo tributo secondo la "tariffazione monomia", rinviando l'applicazione della "tariffazione binomia" al momento in cui vi sarà maggiore chiarezza normativa, giurisprudenziale ed interpretativa in materia di prelievo tributario sui rifiuti;

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, e alla definitiva abrogazione operata dall'art. 1, comma 704, della TARES prevista dall'art.14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, di approvare il prospetto delle categorie e delle tariffe per l'anno 2014 di cui all'allegato A).

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 – 665, L. n. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata al 100%.

PRECISATO CHE per tutti gli aspetti relativi alle modalità di esecuzione del servizio di igiene urbana che rilevano ai fini dell'applicazione della TA.RI. e rispetto alla assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani nel regolamento TA.RI. si fa espresso rinvio razione materiae alla Deliberazione di approvazione del Regolamento del Servizio di Igiene Urbana del Comune di Gragnano ed alle vigenti disposizioni normative in materia;

RILEVATO CHE l'Ente non versa in stato di dissesto e non presenta condizioni di deficitarietà strutturale e che le previsioni di entrata e di spesa stanziata nel progetto di bilancio 2014, consentono l'integrale copertura dei costi con i ricavi, anche in presenza di una conferma per l'anno in corso dell'assetto tariffario 2013 e di una sostanziale rimodulazione delle tariffe 2014;

DATO ATTO CHE la Giunta Comunale con deliberazione n. 10 del 14/07/2014 ha provveduto a proporre al consiglio comunale:

1. **DI APPROVARE**, stante la sua competenza esclusiva in materia di regolamentazione tributaria, l'allegato schema di "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, NELL'AMBITO DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), DEL TRIBUTO COMUNALE TASSA RIFIUTI (TARI)", composto da n. 28 (ventotto) articoli;

**Firma autografa su originale
(conservato presso il Comune)**

2. Di approvare il Piano finanziario per l'anno 2014 redatto dal competente Ufficio comunale ovvero la Tabella A) riportata nel presente dispositivo, con la quale vengono individuati i costi ed i ricavi inerenti il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti da coprire con i proventi del tributo e dal quale si evince che la percentuale di copertura dei costi derivante dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti

3. Di APPROVARE , stante la sua competenza esclusiva in materia di definizione delle tariffe d'imposta, per l'anno 2014 le tariffe in relazione alla TARI , con efficacia dal 1° gennaio 2014 di cui all'allegato B) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CHE, pertanto, il regolamento e le aliquote posteriormente alla loro approvazione consiliare acquisiranno vigenza ex lege dal 01/01/2014;

RITENUTO DI demandare al Responsabile del Settore FINANZIARIO, tutti gli adempimenti discendenti dalla approvazione consiliare del presente provvedimento;

VISTO il parere di regolarità tecnico-contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole dei revisori dei conti rilasciato con nota prot. 14988 del 16/7/2014 ai sensi dell'art. 239, comma 1 lettera B – punto 7 del TUEL

VISTI: il D.Lgs. n. 267/2000; la normativa in materia di finanza e tributi locali; il vigente Statuto comunale; i vigenti regolamenti comunali;

La parte istruttoria, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Responsabile del Settore Finanziario sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive:

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr Antonio Verdoliva

**Firma autografa su originale
(conservato presso il Comune)**

COMUNE DI GRAGNANO

Provincia di Napoli

D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 - Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 – Allegato alla delibera di Consiglio Comunale ad oggetto: **TRIBUTO TASSA RIFIUTI (T.A.R.I.)- APPROVAZIONE REGOLAMENTO, TARIFFE E COPERTURA 2014.**

Parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi art. 49, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.

Si esprime parere:

FAVOREVOLE

Intervento di bilancio: Codice_____Competenza_____
Capitolo di PEG:

- Oggetto:_____
- Numero:_____
- Competenza:_____
- Ammontare del presente impegno €._____
- Causale economica (a cura della Ragioneria)_____

Gragnano, 21/7/2014

Visto: la Ragioneria

Firma:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Drt. Antonio Verdoliva

**Firma autografa su originale
(conservato presso il Comune)**

Delib. n. 11	Del 29-07-2014
--------------	----------------

IL PRESIDENTE
geom. Giovanni Sorrentino

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Ortensia Castaldo

<p>ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata sul sito informatico di questo Comune il giorno 08-08-2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 23-08-2014.</p> <p style="text-align: center;">Servizio Segretariato Generale (i. a. Carolina Petrone)</p>	<p>ATTESTATO COMUNICAZIONE CAPIGRUPPO</p> <p>Si attesta che la presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari con nota n. _____</p> <p>del _____</p> <p>A termini dell'art. 125 del D.Lgs.18/8/2000, n. 267.</p> <p>Lì _____</p> <p style="text-align: center;">Servizio Segretariato Generale</p>
---	--

La presente deliberazione è copia conforme all'originale esistente agli atti del Comune.
Gragnano, lì 08-08-2014

Servizio Segretariato
(i. a. Carolina Petrone)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile a termini dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Servizio Segretariato Generale

La presente deliberazione viene trasmessa al Servizio _____ per gli adempimenti consequenziali.

Gragnano, lì _____
L'addetto all'Ufficio

**Firma autografa su originale
(conservato presso il Comune)**